



Copyright, licenze e diritto d'autore in Italia

Dr. Christian Napoli, M.Sc.

Dipartimento di Matematica e Informatica
Università degli Studi di Catania


napoli@dmi.unict.it - www.dmi.unict.it/~napoli/

Rilasciato con licenza "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License"

C'era una volta...

«I amar prestar aen, han mathon ne nen, han mathon ne chae, a han noston ned 'wilith.»
«Il mondo è cambiato, lo sento nell'acqua, lo sento nella terra, lo avverto nell'aria.»

[Il Signore degli Anelli - La compagnia dell'anello, P. Jackson (2001)]



Copyright © 2005 www.old-maps.com

Rilasciato con licenza "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License"

C'era una volta...

C'era una volta in Irlanda...



Copyright © 2005 www.old-maps.com

Il "Catach of St. Columba" è comunemente riconosciuto come il primo documento scritto nella storia irlandese. Si ritiene essere stato manoscritto nel 6° secolo d.C. da S. Columba: contiene una copia (in vulgata) di una parte dei salmi della Bibbia (dal salmo 30 al 105). E' importante nella nostra storia in quanto divenuto fulcro di una disputa legale per il suo possesso.

Secondo la storia, il missionario gaelico S. Columba, prese in prestito la Bibbia di S. Finian presso l'abbazia di Clonay per tradurre in vulgata alcuni salmi. In seguito ad una lite sull'interpretazione di un salmo, S. Finian interpellò il Re accusando Columba di avere preso in prestito la sua copia della Bibbia senza chiederne il permesso, e che dunque la sua copia era illegale.

S. Columba si difese dicendo pronunciando le parole «Coloro che ottengono la conoscenza attraverso i libri hanno l'obbligo di diffonderla copiando e condividendo codesti libri».



Catach of St. Columba

Risale dunque al 6° secolo d.C. la prima disputa sul **copyright** e lo **sharing** di cui si ha notizia documentata. All'epoca, comunque, il giudizio spettava all'Alto Re d'Irlanda **Diarmait mac Cherbahill** emise dispose con le seguenti parole:

« Ad ogni mucca appartiene il suo vitello; ad ogni libro la sua copia »

Stabilendo, di fatto, la prima legge sui diritti di copia molti secoli prima dell'introduzione del concetto di **copyright**.

3

Rilasciato con licenza "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License"

C'era una volta...

C'era una volta nello Stato Vaticano

Nel 1501, papa **Alessandro VI**, al secolo **Roderic Liançol i de Borja**, emise una bolla papale contro la pubblicazione di libri che non avessero ricevuto una licenza papale. E' la prima volta che nella storia si parla di licenze editoriali. Sempre Alessandro VI promulgherà nel 1559 l'elenco dei libri proibiti



Alessandro VI, al secolo Roderic Liançol i de Borja

... ed anche nell'Inghilterra post-rivoluzionaria

Il nuovo re d'Inghilterra e di Scozia **Charles II** non poté ignorare (a salvaguardia del suo collo) le preoccupazioni del suo parlamento riguardo alla circolazione di libri senza che la loro pubblicazione fosse in nessun modo regolamentata. Dovette quindi emanare, nel 1662 il "**Licensing of the Press Act**" con il quale si stabiliva l'obbligo di depositare una copia di ogni pubblicazione presso un registro chiamato "registry of the licensed press" e depositato presso la "Stationers' company".



Re Charles II

L'introduzione del deposito delle copie e delle licenze diventerà presto pratica comune per tutte le monarchie nazionali, e le nazioni.

4


Rilasciato con licenza "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License"

C'era una volta...


Lo statute of Anne e la Common Law

Dopo le restrizioni al diritto di copia e all'obbligo di licenza e deposito, stabilito nel 1662, il parlamento di Gran Bretagna emetterà nel 1710 lo "Statute of Anne", emanato dall'omonima regina, dietro le pressioni della Stationer's Company (una potente gilda di stampatori) che ottenne il diritto e la responsabilità di stampa e censura introducendone di fatto il monopolio assoluto sulla carta stampata e sulle pubblicazioni di tutta la Gran Bretagna.

Ma gli editori ottenevano così assoluti diritti su quanto stampato



Nel 1769 l'editore Andrew Millar acquista i diritti di pubblicazione della poesia intitolata "The Seasons" di James Thomson, in seguito cita in giudizio Robert Taylor, un altro editore, a causa di sue pubblicazioni contenenti la stessa poesia in virtù dello Statute of Anne. Ma la corte presieduta da Lord Mansfield emetterà una storica sentenza estendendo che lo Statute of Anne non può esimere dall'applicazione delle leggi del Common Law le quali garantivano agli editori diritti PERPETUI di pubblicazione



"The Seasons" by James Thomson

Ed ora tali diritti ritornavano ad essere addirittura PERPETUI


C'era una volta in America

Il common law e la nascita del "Copyright"

In seguito a Millar v Taylor altre cause, di cui alcune sulla stessa poesia, furono intentate in virtù della decisione di Mansfield. In particolare fa queste la causa Donaldson v Beckett che dovette scontrarsi con le collusioni messe in atto, nel frattempo, dalle gilde degli editori e dai venditori. Nel clima di generale scontro la causa arrivò al terzo grado di giudizio che, all'epoca, veniva presentato direttamente alla Camera dei Lord. Dopo un lungo ed accessissimo dibattito questi decisero in favore di Donaldson, imponendo un limite alla durata del diritto di stampa e ponendo le basi alle successive modificazioni delle leggi sul copyright verso le attuali normative.

La decisione della Camera dei Lord risale al 1774. Già da qualche anno però si portava avanti una stridente battaglia (spesso fomentata da munifiche donazioni per accaparrarsi il favore di qualcuno dei Lord) riguardo al diritto di copia ed alla diffusione culturale dei contenuti. E' da notare come durante quel periodo per la prima volta si usarono espressioni moderne come "public domain" riferito al libero diritto di riproduzione di opere dell'ingegno. Già a partire dal 1772 venne stilato quindi un elenco di 111 autori il cui lavoro era da considerarsi di pubblico dominio (fra questi Shakespeare, Milton etc.), ma nel 1802 erano già più di 300.


Nel 1783, sulla scia delle modifiche del copyright inglese nel e dopo l'adozione di alcune riforme al diritto reale in materia di stampa adottata dalla Francia, anche il Congresso Continentale delle 13 Colonie propose una risoluzione al consiglio degli Stati affinché gli Stati Uniti d'America adottassero, anch'essi, delle normative sul copyright. All'epoca tre stati avevano già formulato, comunque, leggi proprie sul diritto di riproduzione. Si dovrà attendere però il 1790 affinché gli stati confederati adottino il Copyright Act.



Nasce così il "Copyright"

C'era una volta in America

Durata del Copyright negli USA attraverso gli anni



(CC) Wikimedia Commons / CC-SA-3.0

E in Italia?

Diritto d'autore nell'Italia pre- e post-unitaria

Solo nel 1811 l'Italia, ad eccezione dei territori dello stato Pontificio, vede nascere delle leggi in materia di diritto d'autore. Precisamente nel Regno delle Due Sicilie dove Re Ferdinando I emana un decreto in materia di riproduzione delle opere teatrali e di diritto d'autore dello sceneggiatore.

Più tardi, nel Regno di Sardegna, il 28 febbraio 1826, si ha la promulgazione delle Regie Patenti da parte di Re Carlo Felice. Secondo tali patenti gli autori « hanno il diritto esclusivo della stampa e della vendita di loro opere per anni quindici, si veramente che in esse dichiarino di volersene valere, e che prima della pubblicazione ne depongano un esemplare presso la nostra segreteria di Stato per gli Affari dell'Interno, ed uno in ciascheduno delle Biblioteche dell'Università di Torino, della nostra Accademia delle Scienze, e de' nostri Archivi di Corte ».



Il diritto dei diversi stati preunitari fu unificato con legge 25 giugno 1865. Il 19 settembre 1882 fu emanato il Testo Unico n. 1012. Dal punto di vista sostanziale le modifiche furono marginali.

La materia fu poi regolata dal D.L. 7 novembre 1925 n. 1950 e il relativo regolamento del 15 luglio 1926 n. 1369, che abolì la subordinazione della nascita del diritto all'osservanza di formalità di registrazione e che aprì la strada quello che è l'attuale diritto, come formalizzato dalla legge 22 aprile 1941

Il Copyright

Sebbene entrato nell'uso comune non va dimenticato che il termine Copyright è di origine inglese e si riferisce, decontestualizzandolo, solamente all'insieme di leggi adottate nei paesi di common law in difesa del diritto d'autore e che regolano la riproduzione delle opere.



Il diritto d'autore inglese è simboleggiato da una C cerchiata, dall'iniziale della parola copyright. Quando non è possibile questa riproduzione simbolica è ammesso l'uso della (C) o, tollerato, la (c).

Tanto la parola copyright, quanto il suo simbolo, sono però ormai comunemente adottati anche al di fuori delle aree di common law per segnalare lo stato di riservatezza dei diritti di un contenuto d'autore.

Copyright "internazionale"

Nella comunità internazionale però si è ormai imposto l'uso dell'locuzione "Copyright Internazionale", nonostante non esiste, di fatto, un testo unico sul copyright adottato internazionalmente. Esistono invece numerosi accordi bilaterali, convenzioni, trattati e persino diritti universalmente riconosciuti dalla convenzione di Ginevra. L'insieme di tutte queste pratiche normative è ciò che con forse eccessiva genericità chiamiamo copyright internazionale.

9


Rilasciato con licenza "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License"

Diritto d'Autore

Il **diritto d'autore** è la posizione giuridica soggettiva dell'autore di un'opera dell'ingegno a cui i diversi ordinamenti nazionali e varie convenzioni internazionali riconoscono la facoltà originaria esclusiva di diffusione e sfruttamento.

Il **diritto morale d'autore** è uno dei diritti d'autore riconosciuto in praticamente tutte le legislazioni anche quelle di *common law*. È il diritto ad essere indicato come tale anche quando abbia alienato le facoltà di sfruttamento economico.

La cessione del **diritto morale d'autore** è uno strumento normativo che permette l'alienazione dei propri diritti morali nei confronti di un'opera. Tipico è l'esempio dei ghost writers. Il diritto morale d'autore però è separato dal diritto d'autore, o copyright, o, se si preferisce, diritto di sfruttamento. I due diritti vanno quindi ceduti separatamente e si applicano ad ambiti diversi.



10

Rilasciato con licenza "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License"

Diritto d'Autore in Italia

Base normativa nazionale

Artt. 21 e 24 della Costituzione della Repubblica Italiana

Legge 663 del 22 aprile 1941 e successive modificazioni in materia di Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Titolo IX del Libro V del Codice Civile

Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 sui brevetti e marchi



Base normativa internazionale

Trattati e convenzioni internazionali

Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche

Direttive dell'Unione europea in materia di protezione del diritto d'autore e del copyright

In particolare la direttiva europea 2001/29/CE o EUCD (European Union Copyright Directive)

11

Rilasciato con licenza "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License"

Diritto d'Autore in Italia

Art. 21 Costituzione Italiana

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. [...]

Art. 24 Costituzione Italiana

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi [...]

Art. 1 L. 633/41 e s.m. fino a L. 2/08

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della **convenzione di Berna** sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

12

Rilasciato con licenza "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License"

Art. 2 L. 633/41 e s.m. fino a L. 2/08

In particolare sono comprese nella protezione:

[omissis]

8) i **programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi** purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano **esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce**. Il termine programma comprende anche il **materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso**.

9) **le banche di dati** di cui al secondo comma dell'articolo 1, **intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti** ed individualmente accessibili **mediante mezzi elettronici o in altro modo**. La **tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto** e lascia **impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto**.

10) Le **opere del disegno industriale** che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm

13

Rilasciato con licenza "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License"

Art. 2577 c.c.

L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.

L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Art. 2578 c.c.

All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

Art. 2581 c.c.

I diritti di utilizzazione sono trasferibili.

Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto (Art. 2725 c.c.).

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=36505>

14

Rilasciato con licenza "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License"

Convenzione di Berna



Stati firmatari della convenzione di Berna, (CC) Wikimedia Commons / CC-SA-3.0

<http://www.interlex.it/testi/convberna.htm>

15

Rilasciato con licenza "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License"

Decreto Legislativo 518/92

Il diritto d'autore, ed in particolare la L. 633/41, sono adeguati alle tecnologie digitali e al software a partire dal Decreto Legislativo 518 del 29 dicembre 1992 nell'adempimento al recepimento della direttiva 91/250/CEE in materia di tutela giuridica dei programmi per elaboratore. Il D.Lgs:

- Affida alla SIAE la tenuta di un Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.
- Protegge i programmi per elaboratore sia nella loro forma di *codice sorgente*, ovvero nel linguaggio in cui sono scritti, sia nella forma di *codice oggetto*, intesa come la traduzione del linguaggio del programma in bit o linguaggio macchina.
- Esclude dalla tutela le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce

http://www.interlex.it/testi/dl518_92.htm

Direttive europee 92/100/CEE e 93/98/CEE

Abrogano l'art. 8-91/250/CEE, che stabiliva una durata di 50 anni dei diritti economici per il software.

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0100:IT:HTML>

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0098:IT:HTML>

16

Rilasciato con licenza "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License"

Legge sul Diritto d'Autore (LDA) per il software

L'autore ha il diritto di effettuare o autorizzare:

- "la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma"
- "la traduzione, l'adattamento o la memorizzazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore"
- "qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso"

Il titolare dei diritti sul software ha le facoltà esclusive di:

- esecuzione e rappresentazione in forma pubblica, secondo l'articolo 15 LDA;
- comunicazione al pubblico dell'opera, secondo l'articolo 16 LDA;
- pubblicazione in raccolta dell'opera, secondo l'articolo 18 LDA.

Non è necessaria alcuna autorizzazione per:

- uso e correzione degli errori se sono necessari per il corretto funzionamento del software
- creazione di una copia di backup, "qualora tale copia sia necessaria per l'uso"
- studio del funzionamento del programma, "allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso"
- riproduzione, traduzione e modifica del codice del software, se sono "necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente"

I diritti patrimoniali sui programmi per elaboratore, come per ogni altra opera creativa tutelata dalla LDA, "durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte".

Legge sul Diritto d'Autore (LDA) per il software

Il titolare dei diritti trasferisce all'utente la possibilità di servirsi del software proprietario attraverso licenze d'uso, che stabiliscono i diritti e gli obblighi degli utilizzatori. Tali licenze sono anche universalmente conosciute con l'acronimo EULA dall'inglese End-User License Agreement.

L. 248/00

- Il nuovo articolo 171 bis rende penalmente sanzionabile la duplicazione di software non solo quando viene duplicato ai fini della vendita, ma ogni volta che viene duplicato ricavandone profitto, pertanto anche il risparmio della spesa viene giudicato sanzionabile.
- L'articolo 181 bis prevede l'apposizione da parte della SIAE di "un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro." Il contrassegno non sarà obbligatorio per supporti contenenti semplici software di utilità o per programmi open source o contrassegnati dal no copyright.

http://www.interlex.it/testi/100_248.htm

D.Lgs. 68/03 i.a. 2001/20/CE: violazione del copyright

Se il fatto è commesso per uso **non personale**, ed ai **fini di lucro**, è punito con la **reclusione da sei mesi a tre anni** e con la multa **da € 2.582,29 ad € 15.493,71**.

Se inoltre è vendute oltre **50 copie illegali**, o ne fa un'attività **imprenditoriale illecita**, è punito con la **reclusione da 1 a 4 anni** e con la multa **da € 2.582,29 ad € 15.493,71**.

L'**utilizzatore** o colui che riproduce illegalmente per **uso personale**, è punito con una **sanzione pecuniaria a partire da € 154** e con le sanzioni accessorie per la confisca del materiale, sempre che non commetta i reati di cui agli artt. 171,171-bis,ter,quater,quinquies,septies,octes.

<http://www.interlex.it/testi/dlg0368.htm>

E il plagio??

Nell'ordinamento italiano la parola "plagio" è in realtà riferita all'ex. art. 630 secondo cui «*chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni*». Tale norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 96 dell'8 giugno 1981.

Il "plagio letterario" o "plagio d'autore", invece, si configura, nel nostro ordinamento giuridico, come **reato di contraffazione** ed è perseguito ai sensi dell'**art. 473** del codice penale e con **reclusione fino a 3 anni** e multa **fino ad € 1.549,37**.

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=36768>

Software proprietario, contenuti digitali e altro materiale coperto da copyright sono spesso accompagnati da diversi simboli e abbreviazioni:



Copyright, all rights reserved: è simboleggiato da una C cerchiata, dall'iniziale della parola copyright. Quando non è possibile questa riproduzione simbolica è ammesso l'uso di (C) oppure (c).



Registered trademark: indica che un marchio è registrato. Quando non è possibile questa riproduzione simbolica è ammesso l'uso di (R). In Italia il simbolo ® non ha regolamentazione, in molti paesi di common law invece è strettamente regolato.



Trademark: indica che un marchio od un nome commerciale, in genere non registrato. E' usato dove è illegale l'utilizzo del simbolo ® per marchi non ufficialmente registrati. Quando non è possibile questa riproduzione simbolica è ammesso l'uso di (TM).



Service mark: analogo a ™ ma usato negli USA per i marchi relativi a servizi. Quando non è possibile questa riproduzione simbolica è ammesso l'uso di (SM).



Sound recording copyright: indica che una traccia sonora è registrata, deriva dall'iniziale del termine *phonogram*. Quando non è possibile questa riproduzione simbolica è ammesso l'uso della (P).

Il pubblico dominio

Laddove la presenza di copyright assicura la riservatezza dei diritti nei confronti del detentore e rispetto all'utilizzatore, l'assenza di copyright rappresenta invece l'appartenenza di un contenuto al **pubblico dominio**. Sui contenuti e sulle opere che vi appartengono nessun diritto di proprietà può essere vantato e l'utilizzo è libero fintanto che non se ne fornisca falsa origine o paternità.

L'utilizzo secondo **false dichiarazioni** di provenienza, la mendace attribuzione di paternità, e l'attribuzione di diritti riservati si configurano **contraffazione** punibile dalla legge.



Il simbolo non ufficiale del pubblico dominio è rappresentato dalla © tagliata per rappresentarne il divieto di copyright, ed è spesso raffigurato di un colore grigio chiaro per rappresentarne anche la fine della sussistenza.

Publico dominio in Italia ed Europa

Le opere d'ingegno rientrano nel pubblico dominio quando non esiste nessuna legge che stabilisce dei diritti di proprietà, o quando la legge esclude specificatamente da tali diritti.

Il contenuto protetto da diritto d'autore rientra nel pubblico dominio al momento della scadenza dei termini di attribuzione del diritto o al momento della sua decadenza.

Un autore può esplicitamente dichiarare di declinare ogni diritto assegnando di conseguenza la sua opera al pubblico dominio, ciò però non coincide con la rinuncia al diritto morale d'autore.

Qualora esistano leggi che obblighino il rilascio immediato nel pubblico dominio.

Il pubblico dominio

Caduta nel pubblico dominio e termine del copyright

Diritto d'autore per la composizione e la pubblicazione se l'autore è noto, pubblicata prima del 1923 [modifica | modifica sorgente]

Morte dell'autore	Canada, paesi "vita+50"	Stati Uniti	UE, Russia, paesi "vita+70"
<1943	pubblico dominio (vita+50)	pubblico dominio	pubblico dominio (vita+70)
1943-1962		(nessuna eccezione per tutte le intenzioni e scopi ¹)	
>1962	protetto da copyright		protetto da copyright

¹ Certe opere straniere pubblicate dopo il 1909 potrebbero essere protette negli stati occidentali degli Stati Uniti sotto la giurisdizione del 9th US Circuit Court of Appeals.

Diritto d'autore per la composizione e la pubblicazione se l'autore è noto, pubblicazione dopo il 1923 [modifica | modifica sorgente]

Morte dell'autore	Canada, paesi "vita+50"	Stati Uniti	UE, Russia, paesi "vita+70"
<1943	pubblico dominio (vita+50)	protetto da copyright	pubblico dominio (vita+70)
1943-1962		tranne se viene fornita prova di <i>non-renewal and NIE status</i> ¹	
>1962	protetto da copyright	tranne se viene fornita prova di <i>non-renewal and NIE status</i> ¹	protetto da copyright

¹ La prova di *non-renewal and NIE status* si applica solo ad opere pubblicate 1923-1963. Tutte le opere pubblicate dopo il 1963 hanno il copyright rinnovato automaticamente e sono protette per 95 anni dopo la prima pubblicazione.

Diritto d'autore aziendale per la pubblicazione, nessun autore identificato [modifica | modifica sorgente]

Anno di pubblicazione	Canada, paesi "vita+50"	Stati Uniti	UE, Russia, paesi "vita+70"
< 1923	pubblico dominio (pubblicazione+50)	pubblico dominio	?
1923-1962		coperto da copyright (pub.+95), tranne se di pubblico dominio nel paese della prima pubblicazione	?
> 1962	coperto da copyright		?

(CC) Wikimedia Commons / CC-3.0

Licenze copyleft

Le galassia delle licenze d'uso moderne

Laddove la presenza di copyright assicura la riservatezza dei diritti nei confronti del detentore e rispetto all'utilizzatore, l'assenza di copyright non necessariamente configura l'opera come appartenente al pubblico dominio. Inoltre seppure è vero che il copyright rappresenta la riservatezza di tutti i diritti sull'opera è anche vero che un autore potrebbe decidere di concedere alcuni diritti piuttosto che altri. La mancanza di una "via di mezzo" tra diritti riservati e pubblico dominio ha portato alla nascita di una galassia di licenze d'uso "ad hoc", fino a creare una certa confusione oltre che una notevole sovrapposizione, anche negli ultimi anni si è giunti, infine, ad una selezione naturale di alcune licenze maggiormente utilizzate rispetto ad altri. Ad ogni modo questa "terra di mezzo" del diritto d'autore si configura universalmente con il termine "**copyleft**".



Licenze copyleft

Il "Copyleft"

La parola "Copyleft" in realtà deriva da un gioco di parole risalente al rilascio di **Tiny Basic**, una versione di BASIC open source del **1976**. Il gioco di parole era appunto una canzonatura delle normali dichiarazioni di diritti riservati e riportava: "**@ COPYLEFT ALL WRONGS RESERVED**".

```

*****
TINY BASIC FOR INTEL 8080
VERSION 2.0
BY LI-CHEN WANG
MODIFIED AND TRANSLATED
TO INTEL MNEMONICS
BY ROGER RAUSHOLE
10 OCTOBER, 1976
@COPYLEFT
ALL WRONGS RESERVED
*****
    
```

Il primo ad usare "seriamente" la parola Copyleft fu **Richard Stallmann**, all'interno del manifesto GNU (**1983**):

« GNU is not in the public domain. Everyone will be permitted to modify and redistribute GNU, but no distributor will be allowed to restrict its further redistribution. That is to say, proprietary modifications will not be allowed. I want to make sure that all versions of GNU remain free. »

In poche parole la licenza **copyleft** rilascia i diritti di modifica e distribuzione a tutti, obbligando però questi a rilasciare a loro volta sotto stessa licenza il prodotto delle eventuali modifiche introdotte.

COPYLEFT © ALL RIGHTS RESERVED



Richard Stallman (CC) Wikimedia Commons / CC-SA-3.0

Il "Copyleft"

In realtà, allo stato attuale delle cose, il termine **copyleft** racchiude un'intera zoologia di licenze alternative al copyright e al diritto d'autore riservato. Ad ogni modo è anche stato disegnato il logo per il copyleft, ma in modo volutamente ironico nei confronti del copyright:




Il simbolo del copyleft è speculare al simbolo del copyright ed è rappresentato da una C speculare (verso sinistra, left, anziché destra, right) e cerchiata. Non esistendo alcun carattere unicode del genere è generalmente riportato con (c), dove quest'ultimo è il carattere unicode U +2184 fra parentesi tonde.

L'attribuzione del copyleft non corrisponda di fatto ad una licenza, ossia non prevede un testo univocamente riconosciuto che stabilisca un patto tra autore ed utilizzatore mediante il quale si fissino i limiti di utilizzo, modifica e diffusione. Tuttavia questa attribuzione rappresenta ugualmente, per senso comune, e spesso anche legalmente riconosciuto, l'obbligo di redistribuzione di eventuali modifiche apportate al contenuto coperto da copyleft. In ogni caso è buona norma, ed unico atto regolarmente riconosciuto, allegare al contenuto d'autore che si intende coprire con copyleft un preambolo (o un postambolo) con la specificazione estesa delle intenzioni dell'autore. E' invece fortemente sconsigliabile, sebbene suggestivo, lasciare a canzonatorie prese di posizione la responsabilità della determinazione delle licenze d'uso.


Il copyleft e le attribuzioni: licenze a livelli

Il copyleft nasce in contrapposizione al copyright, ma si sviluppa immediatamente assumendo una sua connotazione indipendente da questo. A differenza del copyright, infatti, non rappresenta monoliticamente un accordo di licenza dove tutti i diritti (o nessuno!) sono riservati. Nella vasta zoologia di licenze di tipo copyleft si possono prevedere diversi "livelli" di concessione dei diritti.



Storicamente le licenze di tipo copyleft si intendono tutte come NON COMMERCIALI, almeno se non diversamente specificato. Tuttavia da un punto di vista legale, come già detto, in mancanza di una esplicita licenza è difficile stabilire i limiti d'utilizzo e di modifica di software coperto da copyleft.

Nonostante la sua aperta contrapposizione al copyright però copyleft non rappresenta un sinonimo di open source o di software libero, anzi tutt'altro: la situazione è piuttosto complicata...



GNU General Public License v.3

La **GNU General Public License**, o **GNU-GPL**, è una licenza per **software libero**, originariamente prodotta nel 1989 da Richard Stallman ed oggi proprietà della Free Software Foundation, Inc.



Come ogni licenza software, la GPL è un documento legale associato al programma rilasciato sotto tale licenza. Come ogni licenza di software libero, essa concede ai licenziatari il permesso di **modificare** il programma, di **copiarlo** e di **ridistribuirlo con o senza modifiche, gratuitamente o a pagamento**. Quest'ultimo punto distingue il GPL dalle licenze di software che vietano la distribuzione commerciale.

Chi distribuisce è **tenuto a rendere disponibile il codice sorgente** del software alle persone che ne hanno ricevuto una copia o, in **alternativa**, accompagnare il software con una offerta scritta di rendere disponibile il **sorgente su richiesta a prezzo nominale**.

Incompatibile con i brevetti software, altre licenze o restrizioni in aggiunta a quelle nella GPL stessa.

Persistente perché impone la redistribuzione esclusivamente in GPL (principio di copyleft).

Propagativa perché l'unione di un software GPL con un altro non-GPL va distribuita sotto licenza GPL (qualora la licenza del software non-GPL lo permetta), altrimenti non può essere distribuita.

A **libera distribuzione** perché in nessun caso esiste alcun obbligo di distribuzione.

<http://www.gnu.org/licenses/licenses.html>

Varianti della GNU-GPLv3



GNU Affero General Public License v.3: ha una sezione aggiuntiva (la numero 13) che si riferisce all'utilizzo del **software su una rete** di calcolatori. Tale sezione richiede che il codice sorgente, se modificato, sia reso disponibile a chiunque utilizzi l'opera sulla rete. Il codice da fornire non sarà solo quello coperto da AGPL, ma anche tutti i moduli da esso utilizzati (escluse naturalmente le librerie di sistema).



GNU Lesser General Public License v.3: è un compromesso tra la GNU e altre licenze non copyleft poiché non richiede che l'eventuale unione di software GPL e software non-GPL sia rilasciata sotto la medesima licenza GPL (**non propagativa**).

GNU-GPLv3 contro la tivoizzazione

La v.3 introduce meccanismi contro un aggiramento della GPLv2 noto come **tivoization**. Esso consiste nel distribuire il codice sorgente assieme a un software esclusivo per piattaforma proprietaria e che impedisce via hardware di eseguire versioni modificate del software, rendendo di fatto nulla la libertà di modifica.



Logo Tivo © Tivo Inc.
© 2013 Tivo Inc., all rights reserved

Open Source Initiative®

La **GNU-GPL**, è una licenza per **software libero**, quest'ultimo però NON va confuso con il software **open source** il quale si presta a diversi tipi di licenza anche non GPL. La definizione di open source è stata rilasciata ed è mantenuta dalla **Open Source Initiative® (OSI)**, fondata nel **1998** da **Perens** e **Raymond** (autori di **Netscape**, rilasciato appunto nel 1998 con codice aperto).

A **libera E GRATUITA** distribuzione: in nessun caso è ammessa la richiesta di un pagamento.

A **codice aperto**: il sorgente deve essere anch'esso liberamente distribuibile e modificabile.

A **limitata persistenza** perché chiede la distribuzione delle modifiche **almeno** con uguale licenza.

A **garanzia di integrità** qualora l'autore volesse preservare il proprio codice in maniera distinta dalle sue modificazioni (obbligo di versioning, renaming, etc...)

Non restrittiva in quanto non può limitare, a differenza di GPL, la licenza di altri softwares o unioni.



open source
initiative

© open source initiative

Il marchio registrato dell'open source initiative® è stato assunto da parte della comunità open source anche come logo del medesimo software. Tuttavia come marchio registrato sebbene ne sia disposto il libero utilizzo esso presuppone alcune restrizioni come l'obbligo di inclusione della ® almeno per il primo utilizzo, il colore ammesso, la forma, il trademark e le varianti tollerate.



© open source initiative

<http://opensource.org>

Licenze Berkeley Software Distribution (BSD)

Le **licenze BSD** sono una famiglia di licenze permissive, senza copyleft, per software. Molte sono considerate libere ed open source. Il loro nome deriva dal fatto che la **licenza BSD originale (con 4 clausole)** fu usata originariamente per distribuire il sistema operativo Unix Berkeley Software Distribution (BSD), una revisione libera di UNIX sviluppata presso l'Università di Berkeley.

Le licenze BSD garantiscono le **quattro libertà del software** e sono quindi qualificate come **licenze per il software libero dalla FSF**. Tuttavia risultano più deboli di altre, ad esempio della licenza GNU General Public License (GNU GPL), non **proteggendo la libertà del software cui sono applicate** ma semplicemente di rendere per tutti il software completamente libero. La licenza consente la chiusura in senso proprietario e lo sfruttamento commerciale delle opere derivate. Ad esempio la **Apple** ha potuto includere il generoso lavoro altrui (Linux BSD) all'interno di un prodotto destinato al mercato (**Os X**) senza violarne la licenza software.

I **testi** delle licenze sono considerati di **pubblico dominio** e possono quindi essere modificati senza restrizioni al fine di creare delle specifiche **personalizzazioni** per il proprio software.



BSD ASCII logo, (CC) Wikimedia Commons / CC-3.0

Licenza BSD Originale (4 clausole)

Copyright (c) <anno>, <possessore copyright>. All rights reserved.

La redistribuzione e l'uso di formule binarie, con o senza modifiche, sono permesse purché siano rispettate le seguenti condizioni.

1. Le redistribuzioni di codice originale devono conservare la nota di copyright sopra riportato, questa lista di condizioni e il seguente disconoscimento.
2. Le redistribuzioni in formule binarie devono riprodurre la nota di copyright sopra riportata, questa lista di condizioni e il seguente disconoscimento nella documentazione e/o altri materiali forniti con la distribuzione.
3. Ogni materiale pubblicitario che riporti caratteristiche e uso di questo software deve mostrare la seguente attestazione: "Questo prodotto include software sviluppati dalla <organizzazione>".
4. Né il nome della <organizzazione>, né i nomi dei suoi collaboratori possono essere utilizzati per avallare o promuovere prodotti derivati da questo software senza uno specifico permesso scritto.

Questo software è fornito dal <possessore di copyright> "così com'è" e qualsiasi garanzia espressa o implicita, che includi, ma che non sia limitata a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità a scopo particolare, viene disconosciuta. In nessun caso il possessore di copyright sarà ritenuto responsabile per qualsiasi danno diretto, indiretto, connesso, particolare, esemplare o conseguente (includente, ma non limitato a, approvvigionamenti di beni o servizi alternativi; perdita di utilità, dati o profitti; interruzione di affari) comunque causati e su qualsiasi ipotesi di responsabilità, come da contratto, responsabilità oggettiva, o torto (compresa negligenza o altro) derivante in qualsiasi modo dall'utilizzo di questo software anche se al corrente della possibilità di tale danno.

Licenza BSD Modificata o Nuova (3 clausole)

Copyright (c) <anno>, <possessore copyright>. All rights reserved.

La redistribuzione e l'uso di formule binarie, con o senza modifiche, sono permesse purché siano rispettate le seguenti condizioni.

1. Le ridistribuzioni di codice originale devono conservare la nota di copyright sopra riportato, questa lista di condizioni e il seguente disconoscimento.
2. Le ridistribuzioni in formule binarie devono riprodurre la nota di copyright sopra riportata, questa lista di condizioni e il seguente disconoscimento nella documentazione e/o altri materiali forniti con la distribuzione.
3. Né il nome della <organizzazione>, né i nomi dei suoi collaboratori possono essere utilizzati per avallare o promuovere prodotti derivati da questo software senza uno specifico permesso scritto.

Questo software è fornito dal <possessore di copyright> "così com'è" e qualsiasi garanzia espressa o implicita, che includi, ma che non sia limitata a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità a scopo particolare, viene disconosciuta. In nessun caso il possessore di copyright sarà ritenuto responsabile per qualsiasi danno diretto, indiretto, connesso, particolare, esemplare o conseguente (includente, ma non limitato a, approvvigionamenti di beni o servizi alternativi; perdita di utilità, dati o profitti; interruzione di affari) comunque causati e su qualsiasi ipotesi di responsabilità, come da contratto, responsabilità oggettiva, o torto (compresa negligenza o altro) derivante in qualsiasi modo dall'utilizzo di questo software anche se al corrente della possibilità di tale danno.

Licenza BSD Semplificata o Free BSD (2 clausole)

Copyright (c) <anno>, <possessore copyright>. All rights reserved.

La redistribuzione e l'uso di formule binarie, con o senza modifiche, sono permesse purché siano rispettate le seguenti condizioni.

1. Le ridistribuzioni di codice originale devono conservare la nota di copyright sopra riportato, questa lista di condizioni e il seguente disconoscimento.
2. Le ridistribuzioni in formule binarie devono riprodurre la nota di copyright sopra riportata, questa lista di condizioni e il seguente disconoscimento nella documentazione e/o altri materiali forniti con la distribuzione.

Questo software è fornito dal <possessore di copyright> "così com'è" e qualsiasi garanzia espressa o implicita, che includi, ma che non sia limitata a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità a scopo particolare, viene disconosciuta. In nessun caso il possessore di copyright sarà ritenuto responsabile per qualsiasi danno diretto, indiretto, connesso, particolare, esemplare o conseguente (includente, ma non limitato a, approvvigionamenti di beni o servizi alternativi; perdita di utilità, dati o profitti; interruzione di affari) comunque causati e su qualsiasi ipotesi di responsabilità, come da contratto, responsabilità oggettiva, o torto (compresa negligenza o altro) derivante in qualsiasi modo dall'utilizzo di questo software anche se al corrente della possibilità di tale danno.


Le volontà e le finalità contenute nel software e nella documentazione sono quelle degli autori e non vanno interpretate come rappresentazione delle politiche ufficiali, sia espresse che implicite, del progetto FreeBSD.

Le tre principali licenze BSD a confronto

	© note in SOURCE	© note in BINARY	© note in DOCS	disclaimer e consenso	
Old BSD (4 clausole)					DSFG Compatible FSF Approved NO OSI, NO GPL
New BSD (3 Clausole)					DSFG Compatible GPL Compatible FSF Approved OSI Approved
Free BSD (2 clausole)					DSFG Compatible GPL Compatible FSF Approved OSI Approved

NESSUNA delle licenze BSD presenta clausole di **Copyleft** in quanto esse sono di tipo **non propagativo**. Poiché, inoltre, queste licenze **consentono l'unione del software con software distribuito con diverse licenze** e condizioni, **anche a scopo commerciale**, sono soggette al fenomeno della **degradazione** (o **decadimento**) della licenza medesima.

Licenze dei software distribuiti da Sourceforge



Creative commons: libera scelta in libera licenza

Creative Commons (CC) è un'organizzazione non profit che si occupa della gestione della manutenzione degli omonimi standard di licenza. CC nasce ufficialmente nel **2001** per volere del professore **Lawrence Lessig**, uno dei massimi esperti di diritto d'autore negli Stati Uniti.

Nel **2003**, in seguito al crescente interesse per le licenze Creative Commons, l'Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni (**IEIIT** organo del CNR)contatta Creative Commons per offrirsi di trattare in modo più ampio e dettagliato il tema delle licenze CC in **Italia**. Come punto di partenza di questo progetto, l'avvocato Antonio Amelia ha proposto le prime traduzioni delle licenze contestualizzandole alle leggi italiane.

Attualmente esiste un sito web (<http://www.creativecommons.it/>), che nella prima fase del progetto è stato creato e gestito da membri della comunità. Tale attività è stata portata avanti in primo luogo dai promotori del sito, Danilo Moi e Lorenzo De Tomasi, coadiuvati dal nucleo di collaboratori. A partire dal 2005, con l'avvio della Fase II del progetto CC Italia, il dominio del sito web è passato dall'IEIIT-CNR al Politecnico di Torino, diventando il sito ufficiale di Creative Commons Italia.



L'organizzazione ha pubblicato diversi tipi di licenze note come licenze Creative Commons (CC): queste licenze permettono ai creatori di scegliere e comunicare quali diritti riservarsi e a quali diritti rinunciare a beneficio dei destinatari.

<https://creativecommons.org> <http://creativecommons.it>

37

Rilasciato con licenza "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License"



Il simbolo universale delle licenze di tipo Creative Commons è la doppia C cerchiata. In sua assenza queste vengono indicate tramite (cc) o (CC), ma mai mediante l'utilizzo del simbolo standard del copyright.

La struttura delle licenze creative commons però rende **INSUFFICIENTE** il solo utilizzo del simbolo (cc) che invece richiede di essere completato mediante la corretta attribuzione delle specifiche che ne identifichino la licenza adottata fra le diverse disponibili.

I simboli aggiuntivi usati dalle licenze CC



(BY) Obbligo di indicare l'autore dell'opera originale



(NC) Divieto di utilizzo dell'opera per scopi commerciali



(ND) Obbligo di mantenere l'opera inalterata, nessun derivato può essere prodotto




(SA) Diritto di modifica ma obbligo di rilascio nelle stesse condizioni scelte dall'autore

38

Rilasciato con licenza "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License"

Le licenze Creative Commons: CC0

MOST OPEN



“No Rights Reserved”
Public domain declaration

CC0 è la licenza di **LIBERO UTILIZZO SENZA RESTRIZIONI**, non può essere usata per materiale già appartenente al pubblico dominio, ma solo per rilasciare ciò di cui si è legittimamente autore senza alcuna forma di copyright.



LEAST OPEN


(CC) Creative Commons / CC-B-4.0

39

Rilasciato con licenza "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License"

Le licenze Creative Commons: CC BY

MOST OPEN



Attribution

Questa licenza permette a terzi di **distribuire, modificare, ottimizzare ed utilizzare** la tua opera come base, **anche commercialmente**, fino a che ti diano il **credito per la creazione originale**. Questa è la più accomodante delle licenze offerte. È raccomandata per la diffusione e l'uso massimo di materiali coperti da licenza.



LEAST OPEN


(CC) Creative Commons / CC-B-4.0

40

Rilasciato con licenza "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License"

Le licenze Creative Commons: **CC BY-SA**

MOST OPEN



LEAST OPEN

(CC) Creative Commons / CC-B-4.0

Attribution-ShareAlike

Questa licenza permette a terzi di **modificare, ottimizzare** ed **utilizzare** la tua opera come base, **anche commercialmente**, fino a che rendano il **credito per la creazione** originale all'autore ed **autorizza le nuove creazioni** con i **medesimi termini**. Questa licenza è spesso comparata con le licenze usate dai software opensource e gratuite "copyleft".




41

Rilasciato con licenza "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License"

Le licenze Creative Commons: **CC BY-ND**

MOST OPEN



LEAST OPEN

(CC) Creative Commons / CC-B-4.0

Attribution-NoDerivatives

Questa licenza permette la **ridistribuzione, commerciale e non**, fintanto che viene trasmessa **intera ed invariata**, dando **credito all'autore**.




42

Rilasciato con licenza "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License"

Le licenze Creative Commons: **CC BY-NC**

MOST OPEN



LEAST OPEN

(CC) Creative Commons / CC-B-4.0

Attribution-NonCommercial

Questa licenza permette a terzi di **modificare, ottimizzare** ed **utilizzare** l'opera come base per altre **non commerciali**, e benché le loro nuove opere dovranno accreditare l'autore, **non devono licenziare** le loro opere derivate con i medesimi termini.




43

Rilasciato con licenza "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License"

Le licenze Creative Commons: **CC BY-NC-SA**

MOST OPEN



LEAST OPEN

(CC) Creative Commons / CC-B-4.0

Attribution-NonCommercial-ShareAlike

Questa licenza permette a terzi di **modificare, redistribuire, ottimizzare** ed **utilizzare** l'opera come base **non commerciale**, fino a che si dia **credito all'autore** e si **licenzino** le nuove creazioni mediante i **medesimi termini**.




44

Rilasciato con licenza "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License"

Le licenze Creative Commons: CC BY-NC-ND

MOST OPEN



LEAST OPEN

Attribution-NonCommercial-NoDerivates

Questa licenza è la **più restrittiva** delle nostre sei licenze principali, permettendo a terzi soltanto di **scaricare** le opere e **condividerle** ad altri fino a che diano il giusto **credito all'autore**, ma **non possono cambiarle in nessun modo od utilizzarle commercialmente**.

N.B.: questa è la licenza sotto la quale viene rilasciato il presente documento.



(CC) Creative Commons / CC-BY-4.0

Compatibilità delle licenze CC

Compatibility chart		Terms that may be used for a derivative work or adaptation						
		BY	BY-NC	BY-NC-ND	BY-NC-SA	BY-ND	BY-SA	PD
Status of original work	PD	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	BY	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow
	BY-NC	Yellow	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Yellow
	BY-NC-ND	Grey	Grey	Grey	Grey	Grey	Grey	Grey
	BY-NC-SA	Grey	Grey	Grey	Blue	Grey	Grey	Grey
	BY-ND	Grey	Grey	Grey	Grey	Grey	Grey	Grey
	BY-SA	Grey	Grey	Grey	Grey	Grey	Blue	Grey

(CC) Creative Commons / CC-BY-4.0


NECESSARIO

CONSENTITO

CONSENTITO CITANDO L'AUTORE ORIGINALE


NON CONSENTITO

Rafforzamento per compatibilità delle licenze



(CC) Technology Innovation Management Review Commons / CC-3.0




Degradazione per compatibilità delle licenze



NON RESTRITTIVE
NON PROPAGATIVE
DEGRADABILI

POCO RESTRITTIVE
NON PROPAGATIVE
DEGRADABILI

RESTRITTIVE
PROPAGATIVE
NON DEGRADABILI




Conclusione

PRIMA DI RILASCIARE UN CONTENUTO RIFLETTERE MOLTO ATTENTAMENTE

UNA LICENZA « E' PER SEMPRE » !

52 Rilasciato con licenza "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License"



Rilasciato con licenza "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License"

Grazie.

L'edizione in formato PDF è reperibile nella sezione didattica del sito internet dell'autore all'indirizzo <http://www.dmi.unict.it/~napoli/>

Per contattare l'autore è possibile inviare un'e-mail a napoli@dmi.unict.it

Prima di copiare o condividere questa presentazione è raccomandabile leggere la licenza d'uso CC-BY-NC-ND-4.0: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.en_US

